

PROPOSTA DI DETERMINA DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO n° 26 del 18/04/2016

Determina n° del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Presa atto e ratifica dell' Accordo sindacale del 16 marzo 2016 avente ad oggetto "Premio evitati sinistri squadre di Pronto Intervento".

ALLEGATI/NOTE:

- A)** nota aziendale prot. n. 16988/UP del 09/09/2015;
- B)** nota aziendale prot. n. 2596/UP del 10/02/2016;
- C)** accordo sindacale del 16 marzo 2016;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- l'istituto aziendale dell'indennità evitati sinistri è disciplinato dall' Accordo Aziendale del 12/03/2007, che prevede, quali destinatari dello stesso, tutti gli agenti che svolgono le mansioni di guida degli autobus aziendali, così individuati:
 - Operatori di esercizio che svolgono effettive mansioni di guida;
 - Collaboratori d'esercizio o agenti con altri profili professionali adibiti temporaneamente a mansioni di "manovratori";
- successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo sopra citato, l'organizzazione aziendale ha subito alcune modificazioni, tra le quali la creazione di squadre di "Pronto intervento" che, con l'ausilio di un mezzo attrezzato per le riparazioni su strada, eseguono gli interventi atti a risolvere avarie di ridotta entità o curano il trasferimento in deposito dei mezzi in avaria non risolvibili su strada;
- benché non rientrasse espressamente nel novero delle categorie di lavoratori beneficiarie dell'Accordo del 12/03/2007, negli anni passati il Premio di cui sopra è stato corrisposto anche al personale facente parte delle suddette squadre che, in occasione della guida dell'automezzo in dotazione o dell'autobus in avaria, è comunque esposto al rischio di incorrere in sinistri stradali, (vedi nota aziendale del 09/09/2015, prot. n. 16988/UP, **All. A**);
- a seguito delle precisazioni fornite con la nota aziendale del 09/09/2015, su richiesta di alcune sigle sindacali è stato convocato l'incontro del 29/09/2015, nel corso del quale l'Azienda ha ribadito che qualora le OO.SS. non avessero condiviso la posizione aziendale chiarita nella nota del 09/09/2015 sopra citata, nell'anno 2016 il Premio sarebbe stato corrisposto seguendo l'interpretazione più restrittiva circa l'individuazione del novero dei soggetti beneficiari;
- tenuto conto che, a seguito dell'incontro del 29/09/2015 non sono pervenute note sindacali che denotavano una posizione unitaria in merito, l'Azienda con propria nota del 10/02/2016, prot. n. 2596/UP (**All. B**), ha chiarito che per l'anno 2016 il Premio sarebbe stato erogato seguendo rigorosamente l'interpretazione letterale dell'Accordo;

- su richiesta delle OO.SS., è stato convocato un successivo incontro, tenutosi lo scorso 29/02/2016, nel corso del quale l'Azienda ha confermato la propria volontà di riconoscere un Premio analogo anche al personale impegnato nelle mansioni di soccorso in linea dei veicoli in avaria;
- ai fini del raggiungimento di una intesa in merito, nell'incontro del 29 febbraio u.s. le parti avevano concordato di aggiornarsi al successivo 9 marzo. Quest'ultimo incontro è stato successivamente riprogrammato per il 16 marzo u.s., nel quale si è giunti con tutte le OO.SS. (ad eccezione dell'UGL) alla sottoscrizione dell'Accordo definitivo con cui è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il "**Premio evitati sinistri squadre di pronto intervento**", destinato al personale, in possesso del profilo professionale di Operatore di esercizio o di Collaboratore di esercizio, che svolge le mansioni di guida degli autobus e dei mezzi di soccorso aziendali in occasione del suo impiego nelle squadre di Pronto intervento.
- l'Accordo raggiunto con le OO.SS., la cui efficacia è stata subordinata alla ratifica del Consiglio di Amministrazione (vedi art. 6), in linea generale prevede quanto segue:
 - ✓ per sinistri passivi si intendono tutti i sinistri avvenuti per ogni anno di riferimento, in relazione ai quali sia individuata responsabilità esclusiva o concorsuale dei conducenti dell'AMAT, sia che l'apertura degli stessi avvenga su denuncia dei conducenti, sia che avvenga su richiesta della controparte (vedi art. 2).
 - ✓ l'ammontare del premio individuale, da erogare in un'unica soluzione con le competenze del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, è il risultato dell'interazione di alcuni criteri: giornate di effettivo impiego nelle squadre di Pronto intervento, numero di sinistri passivi, indice di sinistrosità individuale (Cp) ed indice di sinistrosità globale relativo all'Accordo "Evitati sinistri" del 12/03/2007 (Cs). E' stato previsto, altresì, che nel caso di 2 o più sinistri il Premio in esame si abbatte totalmente (vedi artt. 3 e 4).
 - ✓ al fine di non penalizzare i lavoratori che sino al 2014 hanno percepito il Premio attraverso la partecipazione alla ripartizione prevista dall'Accordo del 12/03/2007, si è concordato che con le retribuzioni di aprile 2016, a chiusura dell'annualità 2015, sarà riconosciuto ai lavoratori addetti al soccorso in linea il Premio calcolato con le modalità dell'Accordo raggiunto, prendendo a riferimento i dati registrati nell'anno 2015 (vedi art. 5).

Tanto premesso, tenuto conto che tale Premio, istituito con il fine di incentivare e responsabilizzare i beneficiari verso una condotta di guida diligente, è conforme alle previsioni dell'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 25/07/1997, essendo formulato con le caratteristiche proprie del "Premio di risultato" e rispettando gli obiettivi di qualità contenuti nella Carta dei servizi, tra cui quello della riduzione dell'indice di sinistrosità, si propone di ratificare l'Accordo raggiunto con le OO.SS. di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e SINAI lo scorso 16 marzo 2016 ed avente ad oggetto "**PREMIO EVITATI SINISTRI SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO**".

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto di quanto sopra e ratificare l'allegato Accordo sindacale del 16 marzo 2016 raggiunto con le OO.SS. di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e SINAI, avente ad oggetto "**PREMIO EVITATI SINISTRI SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO**", dando mandato agli Uffici aziendali competenti di procedere alla corresponsione del Premio ai lavoratori aventi diritto con le correnti competenze di aprile 2016;
- 2) la presente determinazione sarà portata a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Prot. az. n° 1688/UP

Taranto, 09/09/2015

Spett.li OO.SS.

Filt-CGIL
Fit-CISL
UIL-Trasporti
Faisa-CISAL
UGL-Trasporti
SINAI

SEDE

**Oggetto: Applicazione dell'Accordo sindacale del 12 marzo 2007 sul "Premio evitati sinistri":
Precisazioni.**

Si riscontrano le note con cui alcune OO.SS. hanno chiesto chiarimenti in merito ai beneficiari dell'Accordo del 12/03/2007, per far presente che, secondo il tenore letterale dell'art. 2) dell'Accordo citato, dal punto di vista soggettivo il Premio compete:

- a) agli Operatori d'esercizio che svolgono effettive mansioni di guida in linea;
- b) ai Collaboratori d'esercizio o agenti con altri profili professionali, adibiti temporaneamente a mansioni di manovratori (guida non in linea).

Chiarito, pertanto, che i destinatari del Premio in questione non sono solo gli agenti con mansioni di guida in linea, e tenuto conto che, in relazione all'attuale organizzazione aziendale, le mansioni di guida dei mezzi non in linea sono svolte anche dal personale addetto al Pronto Intervento, in ossequio allo spirito dell'Accordo che si applica a tutti coloro che, in ragione delle mansioni svolte, sono esposti al rischio di sinistri stradali, il Premio in esame è stato corrisposto anche al personale in questione.

Infatti, gli addetti al predetto servizio (tutti in possesso del profilo di Operatore di esercizio e dei relativi titoli abilitativi previsti per la guida) sono tenuti ad effettuare, oltre alla piccola attività di manutenzione dei mezzi nei periodi di sosta in deposito, anche quella di soccorso su strada e, quando si rende necessario, il trasferimento del mezzo in avaria in Azienda.

Analogamente, in mancanza di previsione contrattuale contraria e mutuando i contenuti dell'Allegato C 2/1 del CCNL 2000 (che disciplina i criteri per il calcolo della guida effettiva, prevedendo la computabilità, nella stessa, dei periodi di destinazione dell'Operatore di esercizio a mansioni diverse per esigenze di servizio), quale condizione di miglior favore si è inteso assegnare e riconoscere il Premio anche a quei dipendenti, in possesso del profilo di Operatore di Esercizio, che in via temporanea e per esigenze aziendali, in particolari situazioni contingenti e di

urgenza, sono stati destinati provvisoriamente a mansioni diverse da quelle di guida (segnatamente in Officina, per fronteggiare la situazione di crisi del parco autobus già in atto da alcuni anni, oppure nell'ambito del servizio idrovie in mansioni di marinaio, per sopperire a carenze non colmabili con le relative graduatorie pubbliche).

In entrambe le fattispecie descritte (assegnazione al Pronto intervento e destinazione a mansioni diverse da quelle di guida per esigenze di servizio), il Premio individuale è stato calcolato utilizzando i criteri previsti per i beneficiari di cui ai punti a) e b) (ossia presenza in servizio e sinistri passivi nell'anno di riferimento).

Le ipotesi sopra prospettate (peraltro di entità contenuta) non sono contrarie allo spirito dell'Accordo e l'inclusione delle poche unità sopra descritte fra i destinatari del Premio di risultato in questione ha comportato l'inserimento dello stesso numero di unità nel computo degli aventi diritto utile alla determinazione della base di calcolo del premio da distribuire.

Ad ogni buon conto, nel corso di un incontro che si terrà a breve con codeste OO.SS. sarà affrontato l'argomento in questione e, qualora le stesse intendessero sostenere un'interpretazione più restrittiva del novero degli aventi diritto al Premio, saranno assunte le conseguenziali determinazioni.

Distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Prot. az. n° 2596 /UP

Taranto, 10/02/2016

Al B)

Spett.li OO.SS.
CGIL
CISL
UIL
UGL
Faisa Cisl
Sinai
LORO SEDI

IN VISIONE A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Accordo aziendale del 12/03/2007: premio annuale evitati sinistri. Precisazioni

Si riscontra la nota del 02/01/2016, con cui l'O.S. della UGL ha chiesto di conoscere le determinazioni aziendali in merito all'applicazione dell'Accordo in oggetto, il cui Premio sarà erogato con le correnti competenze di febbraio, per fornire a tutte le OO.SS. i chiarimenti richiesti.

Come già evidenziato a codeste OO.SS. con nota del 09/09/2015, prot. n° 16988/UP, e ribadito nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 29 settembre 2015, secondo il tenore letterale dell'art. 2) dell'Accordo in oggetto il premio in esame spetta:

- a) agli Operatori d'esercizio che svolgono effettive mansioni di guida;
- b) ai Collaboratori d'esercizio o agenti con altri profili professionali adibiti temporaneamente a mansioni di manovratori.

Quale condizione di miglior favore, ricorrendo ad un criterio di interpretazione estensiva e non ritenendo le ipotesi di seguito descritte contrarie allo spirito dell'Accordo medesimo, si è inteso assegnare il Premio anche:

- c) a favore del personale del Pronto Intervento (i cui addetti, tutti in possesso del profilo di Operatore di esercizio, sono tenuti ad effettuare, oltre alla piccola attività di manutenzione dei mezzi durante la sosta in deposito, principalmente quella di soccorso su strada, con rientro del mezzo in avaria in Azienda);
- d) a favore di quei dipendenti, in possesso del profilo di Operatore di Esercizio, che, in via temporanea e su disposizione aziendale, sono destinati a mansioni diverse da quelle di guida.

E' stato chiarito, altresì, a tutte le OO.SS. che i premi distribuiti ai lavoratori appartenenti alle fattispecie descritte ai subb. c) e d) ha inciso su quelli erogati agli Operatori di esercizio in servizio di linea ed ai Collaboratori di Esercizio addetti alle manovre per importi limitati ed esigui (circa € 2,00/ pro capite).

Nel corso dell'incontro del 29 settembre 2015, tuttavia, non vi è stata una piena condivisione sindacale di tale interpretazione estensiva operata dall'Azienda, né, nonostante la richiesta aziendale formulata, successivamente è giunta una proposta scritta in merito, a firma congiunta delle OO.SS. firmatarie dell'Accordo.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che con le correnti competenze di febbraio il Premio in esame sarà erogato, seguendo rigorosamente l'interpretazione letterale, soltanto a favore degli Operatori d'esercizio che hanno svolto effettive mansioni di guida e ai Collaboratori d'esercizio o agenti con altri profili professionali che sono stati adibiti temporaneamente a mansioni di manovratori.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

ACCORDO AZIENDALE "PREMIO EVITATI SINISTRI SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO"

Il giorno 16 del mese di marzo dell'anno 2016, fra l'AMAT, rappresentata dal Direttore generale, Ing. Giovanni MATICHECCHIA, dal Direttore amministrativo, Dott. Pietro CARALLO, dalla Capo Area Risorse umane, Dott.ssa Maria Fabiola MENENTI e dal Capo Area Esercizio, P.i. Cosimo RUSSO e le OO.SS. così rappresentate:

Filt-CGIL: LOPARCO D.

Fit-CISL: CAVALLO G.

UILTRASPORTI: SCHIANO LOMORIELLO A.

Faisa CISAL: DONNARUMMA P.

SINAL: ALBANESE F.; CARICASOLE A.

PREMESSO

- che l'istituto aziendale dell'indennità evitati sinistri è disciplinato, da ultimo, dall'Accordo Aziendale del 12/03/2007;
- che nell'attuale versione tale istituto è conforme all'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 25/07/1997, essendo formulato con le caratteristiche proprie del "Premio di risultato" e rispettando gli obiettivi di qualità contenuti nella carta dei servizi, tra cui quello della riduzione dell'indice di sinistrosità;
- che il succitato Accordo prevede, quali destinatari dello stesso, tutti gli agenti che svolgono le mansioni di guida degli autobus aziendali, così individuati:
 - Operatori di esercizio che svolgono effettive mansioni di guida;
 - Collaboratori d'esercizio o agenti con altri profili professionali adibiti temporaneamente a mansioni di "manovratori".
- che, rispetto alla data di sottoscrizione dell'Accordo, l'organizzazione aziendale ha subito alcune modificazioni, tra le quali la creazione di squadre di "Pronto intervento" che, con l'ausilio di un mezzo attrezzato per le riparazioni su strada, eseguono gli interventi atti a risolvere avarie di ridotta entità o curano il trasferimento in deposito dei mezzi in avaria non risolvibili su strada;
- che anche il personale facente parte delle suddette squadre di Pronto intervento, in occasione della guida dell'automezzo in dotazione o dell'autobus in avaria, è esposto al rischio di incorrere in sinistri stradali;
- che, benché tale personale non rientri espressamente nel novero delle categorie di lavoratori beneficiarie dell'Accordo del 12/03/2007, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso, l'Azienda, come comunicato alle OO.SS. con nota prot. n. 16988/UP del 09/09/2015, ha dato atto che i destinatari del Premio in questione non sono solo gli agenti con mansioni di guida in linea, precisando che, in relazione all'attuale organizzazione aziendale, le mansioni di guida dei mezzi non in linea sono svolte anche dal personale addetto al Pronto Intervento. Pertanto, in ossequio allo spirito dell'Accordo, che si applica a tutti coloro che, in ragione delle mansioni svolte, sono esposti al rischio di sinistri stradali, negli anni scorsi il Premio in esame è stato corrisposto anche al personale in questione, oltre che al personale che, in possesso del profilo

professionale di Operatore di esercizio, in via temporanea e per esigenze aziendali, è stato destinato provvisoriamente a mansioni diverse da quelle di guida, ricorrendo ad un'interpretazione estensiva dell'Accordo del 12/03/2007;

- che, nell'incontro del 29/09/2015, convocato su richiesta di alcune OO.SS. che avevano manifestato la non condivisione dell'operato aziendale, dopo aver meglio illustrato i contenuti della sopra citata nota del 09/09/2015, l'Azienda ha ribadito alle OO.SS. che qualora le stesse non avessero condiviso la posizione aziendale in merito all'estensione del novero dei soggetti beneficiari, il Premio sarebbe stato successivamente corrisposto seguendo l'interpretazione più restrittiva;
- che, essendo pervenute in Azienda note sindacali che non denotavano una posizione unitaria delle stesse Organizzazioni, l'Azienda con propria nota del 10/02/2016, prot. n. 2596/UP, ha chiarito che il Premio, da corrispondere con le competenze di febbraio 2016, sarebbe stato erogato seguendo rigorosamente l'interpretazione letterale dell'Accordo;
- che nel successivo incontro sindacale del 29/02/2016, convocato su richiesta delle Sigle sindacali, l'Azienda ha confermato la propria volontà di riconoscere un Premio analogo anche al personale impegnato nelle mansioni di soccorso in linea dei veicoli in avaria, volontà espressa pressoché unanimemente anche da tutte le OO.SS. aziendali;

Tanto premesso,

SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 è istituito il "Premio evitati sinistri squadre di pronto intervento", destinato al personale, in possesso del profilo professionale di Operatore di esercizio o di Collaboratore di esercizio, che svolge le mansioni di guida degli autobus e dei mezzi di soccorso aziendali in occasione del suo impiego nelle squadre di Pronto intervento.

Tale premio, istituito con il fine di incentivare e responsabilizzare i beneficiari verso una condotta di guida diligente, è conforme all'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 25/07/1997, essendo formulato con le caratteristiche proprie del "Premio di risultato" e rispettando gli obiettivi di qualità contenuti nella carta dei servizi, tra cui quello della riduzione dell'indice di sinistrosità;

Art. 2

Per sinistri passivi si intendono tutti i sinistri avvenuti per ogni anno di riferimento, in relazione ai quali sia individuata responsabilità esclusiva o concorsuale dei conducenti dell'AMAT, sia che l'apertura degli stessi avvenga su denuncia dei conducenti, sia che avvenga su richiesta della controparte.

Sono computati in tale numero anche tutti i sinistri aperti in anni precedenti a quello di riferimento, per i quali sia accertata la responsabilità esclusiva o concorsuale del conducente nel corso dell'anno di riferimento. La responsabilità del conducente dell'AMAT sarà, a tale fine, presunta ogni qual volta vi sia un risarcimento da parte della compagnia assicuratrice, anche in forma concorsuale, sia che detto risarcimento avvenga in sede stragiudiziale, sia che esso sia avvenuto a seguito di citazione in giudizio, fatta salva la possibilità di dimostrare, anche in tali ipotesi, che il danno sia stato prodotto in assenza di una responsabilità, neppure parziale o concorsuale, del conducente.

Art. 3

L'ammontare del premio individuale, attribuito al dipendente interessato dall'erogazione, è il risultato dell'interazione dei seguenti criteri: giornate di effettivo impiego nelle squadre di Pronto intervento, numero di sinistri passivi (con colpa totale o parziale) accaduti nel corso dell'anno ed Indici di sinistrosità.

1) presenza: saranno prese in considerazione le giornate di effettivo impiego nelle squadre di Pronto intervento, con l'aggiunta delle giornate di permesso sindacale. Tale criterio dà luogo alla determinazione per ogni agente di un coefficiente (C_p) variabile fra 0,00 (nessuna prestazione) e 1,00 (almeno 260 giorni di effettiva prestazione).

2) Sinistri passivi (con colpa) provocati nel corso dell'anno:

Viene determinato un coefficiente di sinistrosità individuale (C_s), secondo le seguenti modalità

- a) per n° 0 sinistri, coefficiente pari a 1,00
- b) per n° 1 sinistro, coefficiente pari a 0,50
- c) per n° 2 o più sinistri, coefficiente pari a 0,00

A prescindere dal numero di sinistri rilevato, nel caso in cui la prestazione di guida risulti essere inferiore o uguale a 100 giorni, il coefficiente di sinistrosità acquisterà lo stesso valore del coefficiente di presenza, se quest'ultimo è inferiore.

Art. 4

Alla fine di ciascun anno, il premio da corrispondere all'avente diritto sarà quantificato secondo le seguenti modalità:

- a) si determina, per ogni avente diritto, il Premio spettante, ottenuto moltiplicando il Premio teorico individuale, pari a € 250,00, per i coefficienti C_p e C_s e per l'Indice di sinistrosità globale relativo all'Accordo "Evitati sinistri" del 12/03/2007.
- b) L'erogazione del premio, in un'unica soluzione, sarà effettuata con le competenze del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 5

Considerata la comune volontà di non penalizzare i lavoratori che sino al 2014 hanno percepito il Premio attraverso la partecipazione alla ripartizione prevista dall'Accordo del 12/03/2007 e che, a partire dal 1° gennaio 2016 sono destinatari delle nuove norme di cui al presente Accordo, si concorda che, con le retribuzioni di aprile 2016, a chiusura dell'annualità 2015, sarà riconosciuto ai lavoratori addetti al soccorso in linea un Premio calcolato con le modalità di cui all'art. 4, prendendo a riferimento i dati registrati nell'anno 2015.

Art. 6

Il presente accordo è subordinato per la sua efficacia alla ratifica del C.d.A. dell'Azienda.
L.C.S

Per le OOSS

Filt-CGIL:

Filt-CISL:

UILTRASPORTI:

Per L'Azienda

Faisa CISAL: 

SINAI:  